



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 13 Ottobre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 10 Ottobre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società ASD DALIA MANAGEMENT in riferimento al C.U. n.3/GST del 27.09.2022.

Gara – Futsal Coast/Dalia Management del 17.09.2022 – Campionato di Calcio a5 serie C1.

La società Asd Dalia Management proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n. 3/Gst del 27/09/2022 con la quale il Gst infliggeva la punizione della perdita della gara per 6-0 in favore della società Futsal Coast sanzionando la società Asd Dalia Management l'ammenda di euro 250,00, al suo dirigente accompagnatore, Santomena Giuseppe, l'inibizione fino al 15/10/2022 e squalificando, con decorrenza dell'11/11/2022 al 11/12/2022, il calciatore della suddetta società, Apolonia Moraes Da Costa Daniel. La società reclamante deduceva la regolarità della posizione del calciatore Apolonia Moraes da Costa Daniel non essendo mai venuto a conoscenza della sanzione di squalifica per sette (7) mesi inflitta dal Tribunale Federale Nazionale in esito al deferimento del Presidente Federale del 15/3/2022. Sostanzialmente la reclamante riferiva che il calciatore, a far data dal 5/11/2022, risultava essere con essa tesserato e di non avere mai ricevuto alcuna notifica, né dell'apertura del procedimento disciplinare né della conclusione del medesimo. A dire della reclamante, infatti, tali notifiche sarebbero state eseguite presso la società Asd Alma Salerno C5, titolare del tesserino del calciatore sino al 4/11/2021, il che avrebbe impedito al calciatore Apolonia Moraes da Costa Daniel le rituali e tempestive difese. Alla luce di quanto dedotto, la società reclamante chiedeva di annullare e riformare integralmente la decisione impugnata con l'immediato ripristino del risultato conseguito sul campo. La Corte sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, udita la difesa, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento. L'art. 138 CGS statuisce che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, giudica in secondo grado sui reclami proposti avverso le decisioni di primo grado del Gst per cui, nel caso di specie, la cognizione è limitata alla valutazione della delibera impugnata. Questa Corte ritiene che il Gst abbia deliberato nella osservanza degli atti ufficiali in suo possesso dai quali si evince che il calciatore sanzionato risultava in posizione irregolare non potendo prendere parte alla gara. In particolare in merito alla doglianze della società reclamante circa l'omessa notificazione dell'apertura del procedimento di indagine e quello conclusivo al calciatore e/o alla società, Questa Corte ritiene la propria incompetenza sul punto deliberato dal Tribunale Federale Nazionale. In relazione, poi, alla asserita omessa comunicazione, ex art. 53 comma 6, CGS da parte della società

Asd Alma Salerno C5, questa Corte dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale per le eventuali ulteriori determinazioni. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la delibera impugnata del GST; rimette gli atti alla Procura Federale per eventuali ed ulteriori valutazioni nei confronti della società Asd Alma Salerno C5; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.

Così deciso in Napoli, in data 10.10.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società ASD ATLETICO SAN GREGORIO in riferimento al C.U. n.33 del 29.09.2022.

Gara – Nocera Superiore Rs3/ Atletico San Gregorio del 24.09.2022 – Campionato di Promozione girone C.

La società Asd Atletico San Gregorio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di tre giornate di gara effettive inflitta dal Gst al calciatore Lordi Sabatino e pubblicato sul C.U. n. 33 del 29/9/2022. La società reclamante deduceva che quanto descritto nei rispettivi referti di gara dal DDG e dall'Aa2 non risponde al vero ed al reale accadimento dei fatti. Il cartellino rosso, infatti, veniva estratto dal Ddg nei confronti del calciatore Lordi Sabatino dopo una mischia che si era venuta a creare successivamente ad un normale scontro di gioco. In particolare il Ddg nulla aveva visto e, solo dopo essersi consultato con l'assistente di linea, sanzionava il calciatore Lordi sabatino che, nella qualità di capitano, si era reso responsabile dello scontro di gioco e che aveva colpito involontariamente l'avversario di qui la richiesta società reclamante di ridurre e/o annullare la squalifica inflitta al calciatore Lordi Sabatino. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Dalla lettura dei referti del Ddg e dell'assistente di linea, che costituiscono fonte privilegiata di prova, emerge con evidenza che il calciatore Lordi Sabatino aveva, a pallone lontano, colpito volontariamente con una gomitata allo stomaco un calciatore avversario. La sanzione inflitta appare, pertanto, congrua in considerazione anche del fatto che il calciatore Lordi Sabatino nella circostanza rivestiva il ruolo di capitano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Rigetta il reclamo, conferma la sanzione della squalifica di tre (3) giornate di gara effettive inflitta al calciatore Lordi Sabatino; dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 10.10.2022

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società TORELLA DEI LOMBARDI in riferimento al C.U. n.33 del 29.09.2022.

Gara – Parco Aquilone/ Torella dei Lombardi del 24.09.2022 – Campionato 1° Categoria- girone C.

La società Torella dei Lombardi proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della squalifica di tre (3) giornate di gara effettive inflitte dal Gst al calciatore Bellofatto Denis reo di avere colpito l'avversario con una gomitata al volto procurandogli dolore e tenendo così un comportamento violento ed antisportivo. Deduceva la società reclamante che, nella fattispecie si era verificato un normale confronto tra due calciatori durante una azione di gioco e non vi era stato alcun fallo di reazione del proprio tesserato. Di qui la richiesta di derubricazione della condotta in antisportiva o gravemente antisportiva anche alla luce del fatto che nella fattispecie non si era trattato di una gomitata volontaria per nuocere l'avversario bensì di un intervento connotato al più di grave antisportività. Concludeva la società reclamante che mancando i requisiti della condotta violenta ed intenzionale, la sanzione inflitta appariva eccessivamente afflittiva per cui si chiedeva la riduzione della stessa a due (2) giornate di gara. La Corte sportiva di Appello territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla lettura, infatti, del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, il Ddg motiva la espulsione del calciatore Bellofatto Denis per aver reagito ad un fallo di gioco colpendo l'avversario per reazione con una gomitata al volto procurando dolore. Il Ddg, cioè, evidenzia nella relazione la volontarietà della condotta del calciatore Bellofatto Denis e non emerge assolutamente che l'evento si sia verificato in un normale scontro di gioco. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Rigetta il reclamo, conferma la sanzione della squalifica di tre (3) giornate di gara effettive inflitta al calciatore Bellofatto Denis; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva, in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 10.10.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, lì 13 Ottobre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**